

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/54/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 1999, che modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 149/1999 del Consiglio, del 19 gennaio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/95 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 150/1999 del Consiglio, del 19 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva** 7
- Regolamento (CE) n. 151/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 152/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di cinque produttori esportatori e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 153/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento** 13

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ★ Regolamento (CE) n. 154/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità..... | 16 |
| Regolamento (CE) n. 155/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo alla fornitura di riso lavorato presso un porto comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia | 19 |
| Regolamento (CE) n. 156/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo al trasporto di riso lavorato a destinazione della Russia | 24 |
| Regolamento (CE) n. 157/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Russia..... | 28 |
| Regolamento (CE) n. 158/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia..... | 33 |
| Regolamento (CE) n. 159/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo alla fornitura di frumento tenero e di segala panificabili alla Russia | 42 |
| Regolamento (CE) n. 160/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98 ... | 52 |
| Regolamento (CE) n. 161/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98 | 53 |
| Regolamento (CE) n. 162/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98 | 54 |
| Regolamento (CE) n. 163/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98 | 55 |
| Regolamento (CE) n. 164/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli..... | 56 |
| Regolamento (CE) n. 165/1999 della Commissione, del 22 gennaio 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 1999 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 | 58 |
| ★ Direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, che modifica la direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, per quanto riguarda l'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio | 60 |

Commissione

1999/55/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan [notificata con il numero C(1998) 4329]** 62

1999/56/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 1999, recante modifica della decisione 93/24/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni indenni dalla malattia in Francia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 4543]** 66

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998)** 68

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1999

che modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso

(1999/54/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

visti gli orientamenti generali dati dal Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992,

vista la decisione 94/942/PESC ⁽¹⁾,

considerando che in seguito alla decisione 98/106/PESC ⁽²⁾, che aggiorna l'allegato I della decisione sopracitata, anche l'allegato V di detta decisione richiede un aggiornamento,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco contenuto nell'allegato V della decisione 94/942/PESC, di cui all'articolo 6 della stessa decisione e all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso ⁽³⁾, è modificato nel seguente modo:

— a decorrere dall'8 marzo 1998 la tabella corrispondente alle rubriche 0C004-0C201 è sostituita dalla tabella seguente:

| Rubriche | DK | D | EL | E | F | I | AT | P | FI | SE | UK |
|----------|----|---|----|---|--------|---|----|---|----|----|----|
| 0C003 | | | | | | | Xa | | Xa | Xa | |
| 0C004 | | | | | Xa (2) | | Xa | | Xa | Xa | |
| 0C005 | | | | | | | | | Xa | Xa | |

⁽¹⁾ GU L 367 del 31. 12. 1994, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/232/PESC (GU L 92 del 25. 3. 1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 32 del 6. 2. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 367 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 837/95 (GU L 90 del 21. 4. 1995, pag. 1).

— a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione, la tabella corrispondente alle rubriche 0C004-0C2041 è sostituita dalla tabella seguente:

| Rubriche | DK | D | BL | E | F | I | AT | P | FI | SE | UK |
|----------|----|---|----|---|---|---|----|---|----|----|----|
| 0C003 | | | | | | | Xa | | Xa | Xa | |
| 0C004 | | | | | | | Xa | | Xa | Xa | |
| 0C005 | | | | | | | | | Xa | Xa | |

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.

L'articolo 1, primo trattino si applica a decorrere dall'8 marzo 1998 e l'articolo 1, secondo trattino si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LAFONTAINE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 149/1999 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/95 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie⁽²⁾, ha stabilito i criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

considerando che, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, il regolamento (CE) n. 2027/95⁽³⁾ ha istituito un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie e ha stabilito, per attività di pesca, il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per ciascuno Stato membro;

considerando che, al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 2027/95, la Danimarca aveva ritenuto che la pesca industriale fosse assimilata alla pesca delle specie pelagiche e non aveva pertanto comunicato alla Commis-

sione la sua stima dello sforzo di pesca necessario per la propria flotta;

considerando che la pesca industriale praticata dalla Danimarca non riguarda solamente specie pelagiche, ma anche specie bentoniche, in particolare il merluzzo norvegese ed il cicerello;

considerando che è pertanto necessario, sulla base delle informazioni comunicate con la domanda della Danimarca del 22 luglio 1997 e nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento (CE) n. 2027/95, modificare il livello massimo dello sforzo di pesca assegnato alla Danimarca per talune attività di pesca;

considerando che si deve di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2027/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2027/95 per quanto riguarda il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per le attività di pesca ad attrezzi mobili e fissi riguardanti le specie bentoniche è sostituito, per il Regno di Danimarca, dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164, del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO

| Attività di pesca | | Sforzo di pesca (*) | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Attrezzi da pesca | Specie bersaglio | Zona CIEM o COPACE | DK | | |
| Attrezzi mobili | Specie demersali | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 222 | | |
| | | di cui: | | | |
| | | Vb (1), VI | 212 | | |
| | | di cui: | | | |
| | | (**) | 216 | | |
| | | VII | 10 | | |
| | | di cui: | | | |
| | | (**) | 23 | | |
| | | VII a | 0 | | |
| | | VII f (2) | 0 | | |
| | | VIII a, VIII b, VIII d | 0 | | |
| | | VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 0 | | |
| | | di cui: | | | |
| | | VIII c, VIII e, IX (3) | 0 | | |
| | | IX (4) | 0 | | |
| X (4) | 0 | | | | |
| COPACE 34.1.1. (3) | 0 | | | | |
| COPACE 34.1.2. (3) | 0 | | | | |
| COPACE 34.2.0. (3) | 0 | | | | |
| COPACE 34.1.1. (4) | 0 | | | | |
| COPACE 34.1.2. (4) | 0 | | | | |
| COPACE 34.2.0. (4) | 0 | | | | |

(*) Espresso in migliaia di kW × giorni in zona.

(**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

(1) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Færøer e dell'Islanda.

(2) A nord di 50° 30' di latitudine nord.

(3) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(4) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

| | | Attività di pesca | Sforzo di pesca (*) | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Attrezzi da pesca | Specie bersaglio | Zona CIEM o COPACE | DK | | | |
| Attrezzi fissi | Specie demersali | Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 72 | | | |
| | | di cui: | | | | |
| | | Vb ⁽¹⁾ , VI | 26 | | | |
| | | di cui: | | | | |
| | | (**) | 216 | | | |
| | | VII | 46 | | | |
| | | di cui: | | | | |
| | | (**) | 23 | | | |
| | | VII a | 0 | | | |
| | | VII f ⁽²⁾ | 8 | | | |
| | | VIII a, VIII b, VIII d | 0 | | | |
| | | VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 0 | | | |
| | | di cui: | | | | |
| | | VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾ | 0 | | | |

(*) Espresso in migliaia di kW × giorni in zona.

(**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

⁽¹⁾ Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Færøer e dell'Islanda.⁽²⁾ A nord di 50° 30' di latitudine nord.⁽³⁾ Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.⁽⁴⁾ Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

REGOLAMENTO (CE) N. 150/1999 DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽³⁾, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° gennaio 1999, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a decorrere dalla campagna 1999/2000;

considerando che, in vista della riforma dell'organizzazione dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, è stato deciso un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla campagna 1998/1999; che le attività affidate abitualmente alle agenzie devono essere svolte durante il periodo transitorio e durante la prima campagna di commercializzazione successiva al periodo suddetto; che, di conseguenza, è opportuno stabilire una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, onde consentire il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nell'ambito dell'autonomia amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettive delle agenzie per un periodo di tre anni a decorrere dalla campagna 1999/2000 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

Anteriormente al 1° ottobre 2001 la Commissione esaminerà la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e presenterà, se del caso, una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, deciderà anteriormente al 1° gennaio 2002 l'eventuale finanziamento di tali spese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ GU C 384 del 10. 12. 1998, pag. 22.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 17).

REGOLAMENTO (CE) N. 151/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi (*) | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 85,8 |
| | 204 | 46,9 |
| | 624 | 151,0 |
| | 999 | 94,6 |
| 0707 00 05 | 052 | 106,9 |
| | 999 | 106,9 |
| 0709 10 00 | 220 | 68,8 |
| | 999 | 68,8 |
| 0709 90 70 | 052 | 147,4 |
| | 204 | 180,8 |
| | 628 | 122,8 |
| | 999 | 150,3 |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052 | 50,8 |
| | 204 | 36,9 |
| | 212 | 42,7 |
| | 220 | 31,7 |
| | 600 | 39,4 |
| | 624 | 43,6 |
| | 999 | 40,9 |
| 0805 20 10 | 052 | 34,1 |
| | 204 | 64,5 |
| | 999 | 49,3 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 052 | 60,7 |
| | 204 | 47,0 |
| | 464 | 74,1 |
| | 624 | 76,4 |
| | 999 | 64,6 |
| | 999 | 65,9 |
| 0805 30 10 | 052 | 55,2 |
| | 600 | 76,5 |
| | 999 | 65,9 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 052 | 64,8 |
| | 060 | 35,2 |
| | 400 | 75,5 |
| | 404 | 84,7 |
| | 720 | 81,1 |
| | 728 | 97,6 |
| | 999 | 73,1 |
| | 999 | 73,1 |
| 0808 20 50 | 052 | 148,4 |
| | 064 | 62,3 |
| | 400 | 84,3 |
| | 624 | 55,1 |
| | 720 | 40,2 |
| | 999 | 78,1 |

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 152/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di cinque produttori esportatori e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTA DI RIESAME

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2380/98⁽⁴⁾, un dazio antidumping definitivo del 38 % sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese, ad eccezione delle importazioni provenienti da diversi produttori esportatori nei confronti dei quali ha istituito aliquote del dazio individuali.
- (2) La Commissione ha ricevuto alcune richieste di procedere a un riesame relativo ai nuovi esportatori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»), presentate da cinque produttori esportatori, i quali asseriscono di non aver esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta sul quale si basavano le misure antidumping, vale a dire il periodo 1° aprile 1995 — 31 marzo 1996 (in seguito definito «periodo dell'inchiesta iniziale»). Le domande sono state presentate da Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leather Products Co. Ltd e Panyu Simone Handbag Ltd (in seguito denominati «richiedenti»).

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto in questione è quello descritto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1567/97, vale a dire «le borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti di uso personale quali chiavi, portamonete, occorrente per

il trucco, sigarette, ecc., indipendentemente dalla loro dimensione e forma, attualmente classificabili al codice NC 4202 21 00». Il codice viene fornito soltanto a titolo informativo.

C. PROCEDIMENTO

- (4) I richiedenti hanno affermato che rispettano le condizioni per avere un trattamento individuale, che non sono collegati ai produttori esportatori cinesi soggetti alle citate misure antidumping e che hanno cominciato ad esportare nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati delle richieste succitate ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni.
- (6) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per determinare il margine di dumping di ogni richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.
- (7) Per i richiedenti che affermano di rispettare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che forniscono prove fondate al riguardo, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafi 1-6, del regolamento di base. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i richiedenti.

In tutti gli altri casi, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo adeguato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Quale paese analogo adeguato viene presa in considerazione l'Indonesia.

D. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (8) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari della Repubblica popolare cinese fabbricati e venduti dai richiedenti per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 5. 11. 1998, pag. 1.

importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti dei richiedenti, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase dell'inchiesta non è tuttavia possibile stimare gli eventuali dazi da corrispondere in futuro.

E. TERMINI

- (9) Ai fini di una buona gestione, è opportuno fissare un termine entro il quale:
- le parti interessate, purché dimostrino che potrebbero essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta, possono presentare osservazioni per iscritto, fornire elementi di prova e chiedere per iscritto di essere sentite se dimostrano di avere particolari motivi per formulare tale richiesta,
 - un richiedente può presentare una richiesta debitamente motivata per ottenere la condizione di economia di mercato,
 - le parti coinvolte nell'inchiesta possono presentare osservazioni sulla scelta prospettata dell'Indonesia quale paese simile.

F. MANCATA COOPERAZIONE

- (10) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunicati entro il termine stabilito o ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1567/97, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di borsette con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, di cui al codice NC 4202 21 00 originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate e vendute per l'esportazione nella Comunità da Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, compreso il fabbricante collegato Dongguan Dalang Huqiu Leathers Co. Ltd, Dongguan All Be Right Leather Products Co. Ltd e Panyu Simone Handbag Ltd.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1567/97 sulle importazioni di cui all'articolo 1 (codice addizionale Taric: 8611).

Articolo 3

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le società di cui all'articolo 1 possono, entro ventuno giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentare una domanda ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96.
2. Le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentare osservazioni sulla scelta prospettata dell'Indonesia quale paese analogo al fine di determinare il valore normale.
3. Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono manifestarsi, presentare le osservazioni per iscritto e inviare le informazioni entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Entro la stessa data le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione e le domande presentate a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale I Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda

DM 24 8/38

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: 21877 COMEU B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 153/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 1683/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati
in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1683/98 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2510/98 ⁽⁴⁾ prevede la vendita di scorte d'intervento detenute da taluni organismi d'intervento; che occorre modificare i quantitativi e i prezzi fissati in tale regolamento per tener conto delle scorte già vendute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«— circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga»;

b) il testo del nono trattino è sostituito dal seguente:

«— circa 400 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco»;

c) il testo del dodicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«— circa 5 600 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito».

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 9.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

| Estado miembro | Productos (*) | Cantidad aproximada (toneladas) | Precio de venta expresado en euros por tonelada |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Medlemsstat | Produkter (*) | Tilnærmet mængde (tons) | Salgspriser i EUR/ton |
| Mitgliedstaat | Erzeugnisse (*) | Ungefähre Mengen (Tonnen) | Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne |
| Κράτος μέλος | Προϊόντα (*) | Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι) | Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο |
| Member State | Products (*) | Approximate quantity (tonnes) | Selling prices expressed in EUR per tonne |
| État membre | Produits (*) | Quantité approximative (tonnes) | Prix de vente exprimés en euros par tonne |
| Stato membro | Prodotti (*) | Quantità approssimativa (tonnellate) | Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata |
| Lidstaat | Producten (*) | Hoeveelheid bij benadering (ton) | Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton |
| Estado-membro | Produtos (*) | Quantidade aproximada (toneladas) | Preço de venda expresso em euros por tonelada |
| Jäsenvaltio | Tuotteet (*) | Arvioitu määrä (tonneina) | Myyntihinta euroina tonnilta |
| Medlemsstat | Produkter (*) | Ungefärlig kvantitet (ton) | Försäljningspris i euro per ton |

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----|-------|
| BELGIQUE/BELGIË | — Quartiers arrière/Achtervoeten | 600 | 1 800 |
| DANMARK | — Bagfjerdinger | 400 | 1 850 |
| DEUTSCHLAND | — Hinterviertel | 200 | 1 800 |
| ESPAÑA | — Cuartos traseros | 400 | 2 000 |
| FRANCE | — Quartiers arrière | 200 | 1 800 |
| IRELAND | — Hindquarters | 200 | 1 800 |
| ITALIA | — Quarti posteriori | 400 | 1 800 |
| NEDERLAND | — Achtervoeten | 200 | 1 800 |
| ÖSTERREICH | — Hinterviertel | 400 | 1 800 |

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|
| DANMARK | — Tyksteg (INT 16) | 1 | 2 400 |
| FRANCE | — Semelle (INT 14) | 200 | 2 400 |
| | — Rumsteak (INT 16) | 200 | 2 500 |
| | — Faux filet (INT 17) | 1 | 4 000 |
| IRELAND | — Intervention thick flank (INT 12) | 300 | 2 750 |
| | — Intervention topside (INT 13) | 300 | 3 150 |
| | — Intervention silverside (INT 14) | 300 | 2 500 |
| | — Intervention rump (INT 16) | 300 | 3 200 |
| | — Intervention striploin (INT 17) | 300 | 5 300 |
| | — Intervention forerib (INT 19) | 300 | 3 000 |
| UNITED KINGDOM | — Intervention thick flank (INT 12) | 500 | 2 550 |
| | — Intervention topside (INT 13) | 1 100 | 3 300 |
| | — Intervention silverside (INT 14) | 1 100 | 2 600 |
| | — Intervention fillet (INT 15) | 900 | 7 000 |
| | — Intervention rump (INT 16) | 300 | 3 800 |
| | — Intervention striploin (INT 17) | 800 | 4 750 |
| | — Intervention forerib (INT 19) | 400 | 2 850 |

- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2304/98 (DO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98 (EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2304/98 (ABl. L 288 vom 27. 10. 1998, S. 3).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 της 27. 10. 1998, σ. 3).
- (¹) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288, 27.10.1998, p. 3).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98 (GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 3).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98 (PB L 288 van 27.10.1998, blz. 3).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2304/98 (JO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).
- (¹) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288, 27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilaga V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288, 27.10.1998, s. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 154/1999 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 2759/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2759/98 della Commissione⁽³⁾, prevede la vendita di scorte d'intervento detenute da taluni organismi d'intervento; che occorre modificare i quantitativi fissati in tale regolamento per tener conto delle scorte già vendute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2759/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del 12° trattino è sostituito dal seguente:
«— 9 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.».
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 41.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

| Estado miembro | Productos (1) | Cantidad aproximada (toneladas) | Precio de venta expresado en euros por tonelada |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Medlemsstat | Produkter (1) | Tilnærmet mængde (tons) | Salgspriser i EUR/ton |
| Mitgliedstaat | Erzeugnisse (1) | Ungefähre Mengen (Tonnen) | Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne |
| Κράτος μέλος | Προϊόντα (1) | Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι) | Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο |
| Member State | Products (1) | Approximate quantity (tonnes) | Selling prices expressed in EUR per tonne |
| État membre | Produits (1) | Quantité approximative (tonnes) | Prix de vente exprimés en euros par tonne |
| Stato membro | Prodotti (1) | Quantità approssimativa (tonnellate) | Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata |
| Lidstaat | Producten (1) | Hoeveelheid bij benadering (ton) | Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton |
| Estado-membro | Produtos (1) | Quantidade aproximada (toneladas) | Preço de venda expresso em euros por tonelada |
| Jäsenvaltio | Tuotteet (1) | Arvioitu määrä (tonneina) | Myyntihinta euroina tonnilta |
| Medlemsstat | Produkter (1) | Ungefärlig kvantitet (ton) | Försäljningspris i euro per ton |

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

| | | | (a) (2) | (b) (3) |
|------------|----------------------|-------|---------|---------|
| DANMARK | — Forfjerdinger | 500 | 650 | 800 |
| ITALIA | — Quarti anteriori | 500 | 650 | 800 |
| IRELAND | — Forequarters | 380 | 650 | 800 |
| FRANCE | — Quartiers avant | 1 000 | 650 | 800 |
| ÖSTERREICH | — Vorderviertel | 1 000 | 650 | 800 |
| PORTUGAL | — Quartos dianteiros | 400 | 650 | 800 |
| ESPAÑA | — Cuartos delanteros | 1 000 | 650 | 800 |
| NEDERLAND | — Voorvoeten | 34 | 650 | 800 |

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| FRANCE | Flanchet d'intervention (INT 18) | 1 000 | 600 | 750 |
| | Jarret avant d'intervention (INT 21) | 113 | 800 | 950 |
| | Épaupe d'intervention (INT 22) | 677 | 1 100 | 1 250 |
| UNITED KINGDOM | Intervention shank (INT 11) | 1 000 | 700 | 850 |
| | Intervention thick flank (INT 12) | 1 000 | 1 200 | 1 350 |
| | Intervention topside (INT 13) | 1 000 | 1 450 | 1 600 |
| | Intervention silverside (INT 14) | 1 000 | 1 400 | 1 550 |
| | Intervention flank (INT 18) | 1 000 | 600 | 750 |
| | Intervention forerib (INT 19) | 500 | 1 000 | 1 150 |
| | Intervention shin (INT 21) | 1 000 | 700 | 850 |
| | Intervention shoulder (INT 22) | 1 000 | 1 000 | 1 100 |
| | Intervention brisket (INT 23) | 500 | 700 | 850 |
| | Intervention forequarter (INT 24) | 1 000 | 1 000 | 1 150 |
| IRELAND | Intervention shank (INT 11) | 500 | 800 | 950 |
| | Intervention flank (INT 18) | 500 | 700 | 850 |
| | Intervention shin (INT 21) | 500 | 800 | 950 |
| | Intervention shoulder (INT 22) | 1 000 | 1 100 | 1 250 |
| | Intervention brisket (INT 23) | 500 | 800 | 950 |
| | Intervention forequarter (INT 24) | 1 000 | 1 100 | 1 250 |
| | Intervention thick flank (INT 12) | 200 | 1 300 | 1 450 |
| | Intervention topside (INT 13) | 200 | 1 550 | 1 700 |
| | Intervention silverside (INT 14) | 200 | 1 500 | 1 650 |
| | Intervention rump (INT 16) | 200 | 1 500 | 1 650 |
| ESPAÑA | Intervention forerib (INT 19) | 200 | 1 100 | 1 250 |
| | Falda (INT 18) | 30 | 600 | 750 |

- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2304/98 (DO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98 (EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2304/98 (ABl. L 288 vom 27.10.1998, S. 3).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 της 27.10.1998, σ. 3).
- (¹) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288, 27.10.1998, p. 3).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98 (GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98 (PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 3).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2304/98 (JO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
- (¹) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288, 27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288, 27.10.1998, s. 3).
- (²) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos "A" contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
- (²) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
- (²) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
- (²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση, μόνο σε προϊόντα "Α" που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
- (²) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
- (²) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits "A" visés à l'article 3, paragraphe 2.
- (²) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti "A" di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- (²) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
- (²) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos "A" referidos no n.º 2 do artigo 3.º
- (²) Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
- (²) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
- (³) Precio aplicable a la transformación en los productos "B" contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos "A" y productos "B".
- (³) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
- (³) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
- (³) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση σε προϊόντα "Β" που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή σε μείγμα προϊόντων Α και προϊόντων Β.
- (³) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
- (³) Prix applicable pour la transformation en produits "B" visés à l'article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits "A" et de produits "B".
- (³) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti "B" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti "A" e di prodotti "B".
- (³) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
- (³) Preço aplicável para a transformação em produtos "B" referidos no n.º 3 do artigo 3.º, ou uma mistura de produtos "A" e produtos "B".
- (³) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
- (³) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.*

REGOLAMENTO (CE) N. 155/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1999

relativo alla fornitura di riso lavorato presso un porto comunitario in previsione di un successivo inoltrato a destinazione della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98; che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, la gara può verteere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica; che è opportuno applicare tali disposizioni per la fornitura di tre partite distinte di riso lavorato da consegnare presso un porto della Comunità in previsione di un successivo inoltrato a destinazione della Russia;

considerando che nell'ambito di una tale gara, le spese di fornitura concernono essenzialmente la trasformazione del risone in riso lavorato, il condizionamento e la marcatura del prodotto finito da consegnare in un porto della Comunità;

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

considerando che, per quanto concerne il condizionamento e la marcatura, è opportuno applicare le norme riguardanti le forniture di aiuti alimentari, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, n. 114⁽³⁾ e n. 267⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di fornitura di tre partite distinte di riso lavorato, con caratteristiche e qualità conformi a quanto indicato nell'allegato I, da consegnare quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e

conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per una data partita la fornitura comporta:

a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto definito all'allegato I presso un porto della regione indicata; nel porto proposto nell'offerta il ritmo di carico dev'essere almeno di 1 000 t/giorno;

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

2. Nel caso della partita n. 3, detenuta dall'organismo d'intervento greco, la fornitura concerne la trasformazione del riso preso in carico presso i magazzini di detto organismo.

3. Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco, per un periodo minimo di dieci giorni, a decorrere dalle date di cui all'allegato I. Dopo tale periodo, all'aggiudicatario è dovuto l'importo indicato nell'offerta in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 4, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 3

1. Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento che detiene il quantitativo da prelevare a titolo di pagamento della fornitura, indicato nell'allegato II. Tale organismo d'intervento è altresì incaricato del pagamento della fornitura.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 2 febbraio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura di una partita non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 9 febbraio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di sette giorni.

2. L'offerta del concorrente indica il quantitativo di risone da prendere in carico presso i magazzini menzionati nell'allegato II e necessario a coprire tutte le spese della fornitura sino allo stadio di consegna previsto all'articolo 2, corrispondente al pagamento della fornitura stessa.

L'offerta è espressa in tonnellate di risone (peso netto) da prelevare quale corrispettivo della fornitura di una tonnellata di prodotto finito (peso netto).

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1.

3. I quantitativi aggiudicati devono essere prelevati dalle scorte d'intervento entro 45 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione della fornitura.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 EUR per tonnellata di risone indicata nell'offerta.
2. La cauzione di fornitura è fissata a 379 EUR per tonnellata di risone. Essa dev'essere costituita conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/1999 a favore dell'organismo d'intervento che

detiene il risone da prelevare a titolo di pagamento della fornitura.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento prendono tutte le misure necessarie per consentire ai concorrenti di prelevare campioni e all'aggiudicatario di prelevare la merce entro i termini prescritti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Prodotto da fornire: riso lavorato.
2. Caratteristiche e qualità delle merce ⁽¹⁾: riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, conforme ai seguenti requisiti:
 - umidità: 15 % massimo,
 - rotture di riso: 7 % massimo,
 - grani gessati: 5 % massimo,
 - grani striati rossi: 3 % massimo,
 - grani vaiolati: 1,5 % massimo,
 - grani macchiati: 1 % massimo,
 - grani gialli: 0,050 % massimo,
 - grani ambrati: 0,20 % massimo,
 - tolleranza di materie estranee costituite da:
 - sostanze minerali o vegetali, non commestibili, purché non tossiche: 0,01 % massimo,
 - grani estranei o parti di grani estranei, commestibili: 0,10 massimo.
3. Quantitativo totale: 15 000 t (peso netto) di riso lavorato, suddivise in tre partite distinte di 5 000 t ciascuna. Ogni fornitura concerne una sola partita.
4. Descrizione:
 - Partita n. 1:* 5 000 t di riso lavorato a grani medi da consegnare e tenere a disposizione a partire dal 24 febbraio 1999 presso un porto spagnolo.
 - Partita n. 2:* 5 000 t di riso lavorato a grani tondi da consegnare e tenere a disposizione a partire dal 24 febbraio 1999 presso un porto italiano.
 - Partita n. 3:* 5 000 t di riso lavorato da consegnare e tenere a disposizione a partire dal 25 marzo 1999 presso un porto greco.
5. Condizionamento ⁽²⁾:

La partita dev'essere condizionata in sacchi nuovi di iuta/polipropilene, del contenuto netto di 50 kg. GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [punto I. A. b)].
6. Marcatura: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1.

La marcatura dei sacchi (indicazioni in russo e bandiera europea) dev'essere conforme a quanto prescritto nella C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (punto II B 3).
7. Fase di consegna: fob stivata della nave (fob stowed).

⁽¹⁾ L'aggiudicatario rilascia al trasportatore un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, non sono superate le norme in vigore per quanto concerne le radioattività. Nel certificato di radioattività deve figurare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

⁽²⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare la dicitura prescritta, seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO II

Partita n. 1

| Luogo di ammasso | | Quantitativo di risone (t) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Silo del FEGA | E-06111 Montijo (Badajoz) | 2 677 |
| Silo del FEGA | E-10020 Campo Lugar (Cáceres) | 1 852 |
| Silo del FEGA | E-26020 Fuenmayor (La Rioja) | 1 884 |
| Silo del FEGA | E-26050 Logroño (La Rioja) | 1 901 |
| Silo del FEGA | E-25060 Lérida | 2 089 |

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

FEGA
Fondo Español de Garantía Agraria
C/Beneficencia n. 8
E-28002 Madrid
Tel.: (00 34) 913 47 65 40
Fax: (00 34) 915 32 30 02.

Partita n. 2

| Luogo di ammasso | | Quantitativo di risone (t) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| General SpA Villa Roma Sud 50 Villa Poma | | 8 817 |
| Magazzini generali Raccordati Con Silos di cereali Srl Via G. Modena 3/A Novara | | 1 435 |

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Tel.: (00 39) 02-87 41 54
Fax: (00 39) 02-86 13 72.

Partita n. 3

| Luogo di ammasso | | Quantitativo di risone (t) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| Omospondia Epanomi, Thessaloniki Kourkouta Co. Ltd Tel.: (00 30) 392-42366 Fax: (00 30) 392-24107 | | 5 712 |
| Omospondia Serres G. Karababas SA Tel.: (00 30) 31-818 555 | | 4 539 |

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

GEDIDAGEP

Directorate General for the Administration of Purchases of Agricultural Produce

Acharnon Street 241

GR-10466 Athens

Tel.: (00 30) 1-862 22 48

Fax: (00 30) 1-867 05 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 156/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999
relativo al trasporto di riso lavorato a destinazione della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

considerando che con il regolamento (CE) n. 155/1999 della Commissione⁽³⁾ è stata indetta una prima gara concernente una prima fornitura di varie partite di riso lavorato da consegnare presso alcuni porti comunitari, per un quantitativo totale di 15 000 t; che dev'essere indetta un'altra gara, avente per oggetto il trasporto del quantitativo di riso lavorato di cui trattasi dai porti comunitari alla Russia;

considerando che è opportuno ripartire in tre partite distinte la fornitura del quantitativo totale di 15 000 t;

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alla fornitura di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di un quantitativo totale di 15 000 t di riso lavorato suddivise in tre distinte partite di 5 000 t (peso netto) ciascuna, definite nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

⁽³⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

1. Per ciascuna partita la fornitura comporta:

- la presa in carico allo stadio di cui al paragrafo 2,
- il trasporto con mezzi adeguati fino al luogo di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I.

2. Le partite di riso lavorato sono tenute a disposizione degli aggiudicatari, per carico fob, conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) partita n. 1: 5 000 t di riso lavorato a grani medi, tenute a disposizione dell'aggiudicatario in un porto spagnolo a partire dal 24 febbraio 1999;
- b) partita n. 2: 5 000 t di riso lavorato a grani tondi, tenute a disposizione dell'aggiudicatario in un porto italiano a partire dal 24 febbraio 1999;
- c) partita n. 3: 5 000 t di riso lavorato, tenute a disposizione dell'aggiudicatario in un porto greco a partire dal 25 marzo 1999.

Alla scadenza di un termine di dieci giorni a decorrere dalle date di cui sopra, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione le spese da essa sostenute per la copertura degli oneri determinati dal ritardo nella presa in carico (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 4), del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 3

1. Le offerte vanno presentate agli organismi seguenti, i cui indirizzi sono indicati nell'allegato II:

- partita n. 1: organismo d'intervento spagnolo,
- partita n. 2: organismo d'intervento italiano,
- partita n. 3: organismo d'intervento greco.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 2 febbraio 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura di una partita non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 9 febbraio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

In tale evenienza, tutte le date stabilite all'articolo 2 e nell'allegato I sono prorogate di sette giorni.

2. L'offerta del concorrente concerne le spese di trasporto di un'intera partita, da prendere in carico presso il porto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e da consegnare al luogo di destinazione stabilito nell'allegato I.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 euro per tonnellata di riso lavorato da consegnare.
2. La cauzione di fornitura è fissata a 632 euro per tonnellata di riso lavorato da consegnare. Essa dev'essere costituita, a favore dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 3 per la partita di cui trattasi, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato dal rappresentante del paese beneficiario nei luoghi di destinazione e dalle autorità precisate nell'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999, il pagamento dell'acconto è effettuato dietro presentazione di un certificato di ritiro concernente l'intero quantitativo da consegnare ad una destinazione e ad una data determinate.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di acconto corredata dei pertinenti documenti giustificativi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Partita n. 1**

- 5 000 t di riso lavorato a grani medi, a destinazione di Murmansk, partenza da un porto spagnolo.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Murmansk: 14 marzo 1999.

Partita n. 2

- 5 000 t di riso lavorato a grani tondi, a destinazione di Novorossisk, partenza da un porto italiano.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Novorossisk: 10 marzo 1999.

Partita n. 3

- 5 000 t di riso lavorato a destinazione di Novorossisk, partenza da un porto greco.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Novorossisk: 10 aprile 1999.

*ALLEGATO II***Partita n. 1**

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

FEGA
Fondo Español de Garantía Agraria
C/Beneficencia n. 8
E-28002 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 40
Fax: (34) 915 32 30 02

Partita n. 2

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Tel.: (39-02) 87 41 54
Fax: (39-02) 86 13 72

Partita n. 3

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

GEDIDAGEP
Directorate General for the Administration
of Purchases of Agricultural Produce
Acharnon Street 241
GR-10466 Athens
Tel.: (30-1) 862 22 48
Fax: (30-1) 867 05 03

ALLEGATO III

Autorità abilitata a rilasciare il certificato di presa in consegna:

VAO «RAZNOIMPORT»

43, Bld. 2. Lomonosovskiy avenue

113324 Moscow

Russia

1. Luogo di presa in carico: Murmansk
Persona abilitata: Nikolai V. Demidov
 2. Luogo di presa in carico: Novorossisk
Persona abilitata: Pavel V. Kutuzov
-

REGOLAMENTO (CE) N. 157/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999
relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di una partita di latte scremato in polvere detenuto nelle scorte d'intervento in Irlanda e Svezia;

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di una partita di 10 000 t (peso netto) di latte scremato in polvere da consegnare nei luoghi di destinazione indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/1999.

La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La gara concerne la fornitura di una partita di latte scremato in polvere conforme alle disposizioni stabilite per l'acquisto all'intervento, applicabili al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

La fornitura comporta:

- a) la presa in carico della merce, presso la banchina di carico, all'uscita dei magazzini degli organismi d'intervento indicati nell'allegato II;

- b) il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare ad una data e presso un porto di destinazione o di trasbordo determinati.

Articolo 3

- Ogni offerta deve vertere sull'intera partita di cui all'articolo 1 e all'allegato I.
- Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento irlandese il cui indirizzo figura all'allegato II.
- Il termine per la presentazione delle offerte scade il 2 febbraio 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 9 febbraio 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles). In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di sette giorni.

Articolo 4

- La cauzione di gara è fissata a 25 euro/t.
- La cauzione di fornitura è fissata a 2 467 euro/t. Essa dev'essere costituita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato nei luoghi di destinazione e dal rappresentante del beneficiario precisati nell'allegato III.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999, il pagamento dell'acconto è effettuato dietro presentazione di un certificato di ritiro concernente l'intero quantitativo da consegnare ad una destinazione e ad una data determinate.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di acconto corredata dei pertinenti documenti giustificativi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***LATTE SCREMATO IN POLVERE****Partita unica**

- 5 000 t di latte scremato in polvere a destinazione di S. Pietroburgo.
 - Stadio di consegna: merce non scaricata.
 - Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo: 7 marzo 1999.

 - 5 000 t di latte scremato in polvere a destinazione di S. Pietroburgo.
 - Stadio di consegna: merce non scaricata.
 - Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo: 5 marzo 1999.
-

ALLEGATO II

IRLANDA

| Luogo di magazzinaggio della merce da prendere in carico | Quantitativo (t peso netto) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Southern Fruit Centre Park Road Cork County Cork Tel. (353-21) 96 30 51 Fax (353-21) 96 31 41 | 2 295 |
| Silver Bullet Sarsfield Court Glanmire County Cork Tel. (353-21) 82 13 57 Fax (353-21) 82 11 12 | 1 855 |
| North Cork Co-operative Kanturk County Cork Tel. (353-29) 500 03 Fax (353-29) 508 60 | 850 |
| Totale | 5 000 |

Indirizzo dell'organismo d'intervento

Dept. Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 607 20 00
Fax (353-1) 676 71 23

SVEZIA

| Luogo di magazzinaggio della merce da prendere in carico | Quantitativo (t peso netto) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Svenska Lagerhus Kontorsgatan Hasslarp Tel. (46-42) 37 06 84 Fax (46-42) 37 06 90 | 1 000 |
| Svenska Lagerhus Vadstenavägen Skänninge Tel. (46-142) 403 29 Fax (46-142) 420 02 | 1 019 |
| Svenska Lagerhus – Magasin nr 2 Vadstenavägen Skänninge Tel. (46-142) 403 29 Fax (46-142) 420 02 | 1 000 |

| Luogo di magazzinaggio della merce da prendere in carico | Quantitativo (t peso netto) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Svenska Lagerhus Brovägen 35 Värmlandsbro Tel. (46-533) 404 71 Fax (46-533) 404 40 | 987 |
| Svenska Lagerhus Industrigatan Svenljunga Tel. (46-325) 61 14 52 Fax (46-325) 61 15 76 | 994 |
| Totale | 5 000 |

Indirizzo dell'organismo d'intervento

Statens Jordbruksverk
Marknadsavdelningen
Swedish Board of Agriculture
S - 55182 Jönköping
Tel. (46-36) 15 50 00
Fax (46-36) 19 05 46

ALLEGATO III

1. Autorità abilitata a rilasciare il certificato di presa in consegna:
VO Prodintorg
103084 Moscow
Mjasnitskaya nl. 47
Russia
 2. Luogo di presa in carico da parte del beneficiario: S. Pietroburgo
Persona abilitata: Sig. Zykov.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 158/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999
relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di diverse partite di carni bovine detenute nelle scorte d'intervento;

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di 20 000 t (peso netto) di carni bovine disossate e di 10 000 t (peso netto) di carni bovine in carcassa, da consegnare nei luoghi di destinazione indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 111/1999.

La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La gara concerne la fornitura di tre partite di carni bovine disossate e di una partita di carni bovine in carcassa, definite all'allegato I, conformi alle disposizioni stabilite per l'ammasso di tali prodotti all'intervento e applicabili

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

La fornitura comporta:

- a) la presa in carico della merce, presso la banchina di carico, all'uscita dei magazzini degli organismi d'intervento indicati nell'allegato II;
- b) il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare ad una data e presso un porto di destinazione o di trasbordo determinati.

Articolo 3

1. Ogni offerta deve vertere su tutto il quantitativo di una partita, definita all'allegato I.
2. Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento che detiene il prodotto da consegnare e il cui indirizzo figura all'allegato II.
3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 2 febbraio 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 9 febbraio 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles). In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di sette giorni.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 EUR/t.
2. La cauzione di fornitura è fissata a 2 780 EUR/t per le carni bovine in carcassa e a 4 100 EUR/t per le carni bovine disossate. Essa dev'essere costituita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato nei luoghi di destinazione e dal rappresentante del beneficiario precisati nell'allegato III.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999, il pagamento dell'acconto è effettuato dietro presentazione di un certificato di ritiro concernente l'intero quantitativo da consegnare ad una destinazione e ad una data determinate.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di acconto corredata dei pertinenti documenti giustificativi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. CARNI BOVINE DISSOSSATE

Partita n. 1

- 4 000 t di carni bovine disossate a destinazione di S. Pietroburgo.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo: 6 marzo 1999.
- 4 000 t di carni bovine disossate a destinazione di S. Pietroburgo.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo: 17 marzo 1999.

Partita n. 2

- 4 000 t di carni bovine disossate a destinazione di S. Pietroburgo.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo: 10 marzo 1999.
- 4 000 t di carni bovine disossate a destinazione di S. Pietroburgo.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo: 21 marzo 1999.

Partita n. 3

- 4 000 t di carni bovine disossate a destinazione di S. Pietroburgo.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo: 27 marzo 1999.

B. CARNI BOVINE NON DISSOSSATE

Partita n. 4

- 10 000 t di carni bovine non disossate

*destinazioni finali**(in tonnellate)*

| | |
|-----------------------|-----|
| Repubblica di Carelia | 300 |
| Repubblica dei Comi | 400 |
| Regione di Arcangelo | 300 |
| Regione di Murmansk | 400 |
| Regione di Brjansk | 300 |
| Regione di Vladimir | 300 |
| Regione di Ivanovo | 200 |
| Regione di Kaluga | 200 |
| Regione di Kostroma | 300 |
| Regione di Rjazan | 300 |
| Regione di Smolensk | 300 |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Regione di Tver | 300 |
| Regione di Tula | 300 |
| Regione di Jaroslavl | 300 |
| Regione di Kirov | 300 |
| Regione di Nižnij-Novgorod | 600 |
| Repubblica di Daghestan | 300 |
| Repubblica degli Ingusci (Inguscezia) | 200 |
| Repubblica di Carbadino-Balcaria | 200 |
| Repubblica di Ossezia | 200 |
| Repubblica dei Ceceni | 200 |
| Repubblica degli Udmurti | 300 |
| Regione di Perm | 300 |
| Regione di Sverdlovsk | 1 300 |
| Regione di Celjabinsk | 800 |
| Regione di Kemerovo | 700 |
| Regione di Kaliningrad | 400 |
| Totale | 10 000 |

— Stadio di consegna: merce non scaricata, presso il posto di frontiera di Krasnoie.

— Mezzo di trasporto: terrestre

Qualora il trasporto verso le regioni di destinazione finale avvenga in parte per ferrovia e in parte con autotreni, l'offerta deve essere accompagnata da due schede conformi a quelle riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 111/1999 e l'importo offerto deve corrispondere alla media ponderata delle spese per tonnellata.

— Data limite di arrivo al posto di frontiera: 30 marzo 1999.

ALLEGATO II

A. CARNI BOVINE DISOSSATE

Partita n. 1: partenza porto di Waterford

Prima nave: 4 000 t

| Luogo di ammasso | Quantitativo (t peso netto) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Q.K. Grannagh Grannagh County Waterford | 500 |
| Q.K. Carroll's Cross Carroll's Cross County Waterford | 500 |
| Autozero Waterford Christendom Ferrybank County Waterford | 1 250 |
| Norefreeze Kilkenny Balliconra North Ballyragget County Kilkenny | 500 |
| Tallaght Cold Store Cookstown Ind. Est. Belgard Road Dublin 24 | 1 250 |
| Totale | 4 000 |

Il carico della seconda nave: 4 000 t, deve iniziare dopo la conclusione delle operazioni di carico della prima nave

| Luogo di ammasso | Quantitativo (t peso netto) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Q.K. Grannagh Grannagh County Waterford | 500 |
| Q.K. Carroll's Cross Carroll's Cross County Waterford | 500 |
| Autozero Waterford Christendom Ferrybank County Waterford | 1 250 |
| Norefreeze Kilkenny Balliconra North Ballyragget County Kilkenny | 500 |
| Tallaght Cold Store Cookstown Ind. Est. Belgard Road Dublin 24 | 1 250 |
| Totale | 4 000 |

Partita n. 2: partenza porto diverso da Waterford

Prima nave: 4 000 t

| Luogo di ammasso | Quantitativo (t peso netto) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bralca Coldstore Newbridge Ind. Est. County Kildare | 560 |
| Irish Ropes Limited Newbridge County Kildare | 420 |
| Lyonora Coldstore Clonminam Ind. Est. Portlaoise County Laois | 560 |
| 10Molloy & Sherry Bond Road Dublin | 1 120 |
| Q.K. Naas Mauldings Naas County Kildare | 645 |
| TrailerCare Holdings Unit 41-43 Robinhood Ind. Est. Dublin 22 | 275 |
| V.F. Cold Store Unidare Ind. Est. Jamestown Road Finglas, Dublin 11 | 420 |
| Totale | 4 000 |

Il carico della seconda nave: 4 000 t, deve iniziare dopo la conclusione delle operazioni di carico della prima nave

| Luogo di ammasso | Quantitativo (t peso netto) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bralca Coldstore Newbridge Ind. Est. County Kildare | 560 |
| Irish Ropes Limited Newbridge County Kildare | 420 |
| Lyonora Coldstore Clonminam Ind. Est. Portlaoise County Laois | 560 |
| Molloy & Sherry Bond Road Dublin | 1 120 |

| Luogo di ammasso | Quantitativo (t peso netto) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Q.K. Naas Mauldings Naas County Kildare | 645 |
| Trailercare Holdings Unit 41-43 Robinhood Ind. Est. Dublin 22 | 275 |
| V.F. Cold Store Unidare Ind. Est. Jamestown Road Finglas, Dublin 11 | 420 |
| Totale | 4 000 |

Partita n. 3: 4 000 t

| Luogo di ammasso | Quantitativo (t peso netto) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Q.K. Grannagh Grannagh County Waterford | 500 |
| Q.K. Carroll's Cross Carroll's Cross County Waterford | 500 |
| Autozero Waterford Christendom Ferrybank County Waterford | 1 250 |
| Norefreeze Kilkenny Balliconra North Ballyragget County Kilkenny | 500 |
| Tallaght Cold Store Cookstown Ind. Est. Belgard Road Dublin 24 | 1 250 |
| Totale | 4 000 |

Indirizzo dell'organismo d'intervento

DAF
Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 607 20 00
Fax (353-1) 676 71 23

Le 20 000 t devono comprendere i seguenti quantitativi dei tagli precisati:

| | <i>(in tonnellate)</i> |
|---------------------|------------------------|
| Fesa | 1 800 |
| Girello | 1 800 |
| Noce | 1 200 |
| Scamone | 1 200 |
| Controfiletto | 900 |
| Garretto posteriore | 1 000 |
| Pancia | 3 800 |
| Garretto anteriore | 400 |
| Petto | 1 300 |
| Quarto anteriore | 3 400 |
| Spalla | 3 200 |
| Totale | 20 000 |

B. CARNI BOVINE NON DISSOATE (QUARTI POSTERIORI)

Partita unica: 10 000 t, trasporto terrestre

| Luogo di ammasso | Quantitativo (t peso netto) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nordfrost Kühl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG Nordfrost Zerbst Rosslauer Strasse 51 D-39261 Zerbst | 2 491 |
| R. Thomsen Butzower Fleischgroßhandel GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 22 D-18246 Bützow | 2 854 |
| Alli Logistik GmbH & Co Brachwitzerstraße 38 D-06118 Halle (Saale) | 555 |
| Muk Logistik GmbH Kühlhaus Dissen Westring 8 D-49201 Dissen ATW | 1 600 |
| R. Thomson EG Tiefkühl. und Lagerhaus GmbH & Co Bösterredder 23 D-24601 Wankendorf | 2 500 |
| Totale | 10 000 |

Indirizzo dell'organismo d'intervento

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Postfach 18 0203
Tel. (49-228) 6820
Fax (49-228) 682 72 72

C. PRINCIPI CUI ATTENERSI PER L'USCITA DALL'AMMASSO

Gli organismi d'intervento provvedono affinché all'uscita dall'ammasso sia rispettato, nella misura del possibile, il principio in base al quale, per ciascun taglio e per ciascun magazzino, il primo prodotto entrato è il primo ad uscire (First In-First Out).

ALLEGATO III

Luogo di presa in carico: S. Pietroburgo

Autorità abilitata a rilasciare il certificato di presa in consegna:

VO «Prodintorg»
103084 Mosca
Mjasnitskaya ul. 47
Sig. Zykov.

Luogo di presa in carico: Susemka, Krasnoie, Brjansk — per formalità doganali autocarri

VO «Prodintorg»
103084 Mosca
Mjasnitskaya ul. 47
Sig. Belokopytov

Luogo di presa in carico: Smolensk — per formalità doganali autocarri

VO «Prodintorg»
103084 Mosca
Mjasnitskaya ul. 47
Sig. Perekatov.

REGOLAMENTO (CE) N. 159/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999
relativo alla fornitura di frumento tenero e di segala panificabili alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Per una partita la fornitura comporta:

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

a) la presa in carico della merce, su un mezzo di trasporto all'uscita dei magazzini dell'organismo d'intervento indicati nell'allegato II;

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

b) il trasporto con mezzi adeguati fino al luogo di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare ad una data e presso un porto marittimo di destinazione o di trasbordo determinati.

considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di diverse partite di frumento tenero e di segala panificabili detenuti nelle scorte d'intervento;

Articolo 3

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

1. Ogni offerta deve vertere su un'intera partita definita all'allegato I.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

2. Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento che detiene il prodotto da consegnare e il cui indirizzo figura all'allegato II.

3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 2 febbraio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Qualora la fornitura di una partita non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 9 febbraio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di sette giorni.

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di 280 000 t (peso netto) di frumento tenero panificabile e di 100 000 t (peso netto) di segala panificabile, da consegnare nei luoghi di destinazione di ciascuna partita indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/1999. La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 euro/t.

2. La cauzione di fornitura è fissata a 150 euro/t. Essa dev'essere costituita conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

La gara concerne la fornitura di sette partite di frumento tenero panificabile e di tre partite di segala panificabile, conformi alle disposizioni stabilite per la qualità minima, applicabili agli acquisti all'intervento al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato nei luoghi di destinazione dalle autorità precisate nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999, il pagamento dell'acconto è effettuato dietro presentazione di un certificato di ritiro concernente l'intero quantitativo da consegnare ad una destinazione e ad una data determinate.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di acconto corredata dei pertinenti documenti giustificativi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Partita n. 1**

- 17 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Murmansk.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Murmansk: 3 marzo 1999.

- 17 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Murmansk.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Murmansk: 10 marzo 1999.

- 16 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Murmansk.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Murmansk: 18 marzo 1999.

Partita n. 2

- 10 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Kaliningrad.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Kaliningrad: 2 marzo 1999.

- 10 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Kaliningrad.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Kaliningrad: 12 marzo 1999.

- 10 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Kaliningrad.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Kaliningrad: 22 marzo 1999.

Partita n. 3

- 25 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Novorossijsk.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Novorossijsk: 9 marzo 1999.

- 25 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di Novorossijsk.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di Novorossijsk: 14 marzo 1999.

Partita n. 4

- 25 000 t di frumento dell'intervento a destinazione di San Pietroburgo.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data limite di arrivo al porto di San Pietroburgo: 11 marzo 1999.

Partita n. 5

- 25 000 t di frumento dell'intervento passando per il porto di Riga.
- Destinazioni finali:
 - 7 500 t AO Mel'krukk (Brijansk);
 - 5 000 t KHP Kaluga;
 - 5 000 t AO Kolos (Smolensk);
 - 7 500 t KHP Tula.
- Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Zilupe-Posinj.
- Data limite di arrivo al porto di Riga: 3 marzo 1999.

Partita n. 6

- 25 000 t di frumento dell'intervento passando per il porto di Muga.
- Destinazioni finali:
 - 7 500 t KHP Pskov;
 - 5 000 t KHP Vladimir;
 - 7 500 t AO Mel'kombinat (Tver);
 - 5 000 t Čeboksarskij elev. (Čeboksary).
- Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Pečora-Pskov.
- Data limite di arrivo al porto di Muga: 2 marzo 1999.

Partita n. 7

- 25 000 t di frumento dell'intervento passando per il porto di Muga.
- Destinazioni finali:
 - 7 500 t M/Z Nižni-Novgorod;
 - 7 500 t KHP Kazan;
 - 5 000 t KHP Ioshkar-Ola;
 - 5 000 t KHP Mikhailov.
- Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Pečora-Pskov.
- Data limite di arrivo al porto di Muga: 8 marzo 1999.
- 25 000 t di frumento dell'intervento passando per il porto di Muga.
- Destinazioni finali:
 - 5 000 t KHP Podbereze;
 - 10 000 t KHP Ekaterinburg;
 - 5 000 t KHP Ulianovsk;
 - 5 000 t KHP Romodanovo.
- Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Ivangorod-Narva.
- Data limite di arrivo al porto di Muga: 15 marzo 1999.
- 25 000 t di frumento dell'intervento passando per il porto di Muga.
- Destinazioni finali:
 - 7 500 t KHP (Nižni) Uvel'skij;
 - 10 000 t M/z n. 1 Samara;
 - 7 500 t KHP Sarapul.
- Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata.
 - al posto di frontiera di Pečora-Pskov 7 500 t (KHP Sarapul);
 - al posto di frontiera di Ivangorod-Narva 17 500 t (altre destinazioni).
- Data limite di arrivo al porto di Muga: 22 marzo 1999.

Partita n. 8

- 10 000 t di segala dell'intervento a destinazione di Murmansk.
- Stadio di consegna: merce non scaricata.
- Data finale di consegna: 13 marzo 1999.

Partita n. 9

- 15 000 t di segala dell'intervento passando per il porto di Riga.
- Destinazioni finali:
 - 5 000 t AO Mel'Krukk (Brijansk);
 - 2 500 t KHP Kaluga;
 - 5 000 t AO Kolos (Smolensk);
 - 2 500 t KHP Rijazan.

- Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Zilupe-Posinj.
- Data limite di arrivo al porto di Riga: 8 marzo 1999.
- 15 000 t di segala dell'intervento passando per il porto di Riga.
- Destinazioni finali:
 - 5 000 t KHP Tula;
 - 2 500 t KHP Ioshkar-Ola;
 - 5 000 t M/2 n. 1 Samara;
 - 2 500 t KHP Dimitrovgrad.
- Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Zilupe-Posinj.
- Data limite di arrivo al porto di Riga: 11 marzo 1999.

Partita n. 10

- 30 000 t di segala dell'intervento passando per il porto di Muga.
 - Destinazioni finali:
 - 5 000 t KHP Pskov;
 - 5 000 t KHP Murom;
 - 5 000 t OAO Mel'kombinat (Tver);
 - 5 000 t Kanashskil elev.-Kanash;
 - 5 000 t KHP Volodarsk;
 - 5 000 t KHP Teikovo.
 - Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Pečora-Pskov.
 - Data limite di arrivo al porto di Muga: 7 marzo 1999.
 - 30 000 t di segala dell'intervento passando per il porto di Muga.
 - Destinazioni finali:
 - 15 000 t KHP Zarečnyl;
 - 5 000 t M/2 Iaroslavl;
 - 5 000 t KHP Kovytkino;
 - 5 000 t KHP Volgograd.
 - Stadio di consegna: su carri ferroviari — merce non scaricata al posto di frontiera di Ivangorod-Narva.
 - Data limite di arrivo al porto di Muga: 20 marzo 1999.
-

ALLEGATO II

FRUMENTO TENERO FRANCESE

| Località di magazzino | Quantitativi (in t) | Magazzino | N. ONIC | Porto d'imbarco | Programma |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Lotto n. 1 (50 000 t per Mourmansk) | | | | | |
| Grain Europ 64 Boulevard Carnot 62033 Arras Cedex | 17 000 | Dunkerque | P59014 | Dunkerque | 1 ^a nave |
| Grain Europ 64 Boulevard Carnot 62033 Arras Cedex | 17 000 | Dunkerque | P59014 | Dunkerque | 2 ^a nave |
| Grain Europ 64 Boulevard Carnot 62033 Arras Cedex | 1 299 | Dunkerque | P59014 | Dunkerque | 3 ^a nave |
| | 14 701 | Dunkerque Petite Synthe | E59399 | | |
| Lotto n. 2 (30 000 t per Kaliningrad) | | | | | |
| Manuport Handling Antwerpen (B) | 10 000 | Antwerpen | P96007 | Antwerpen | 1 ^a nave |
| Coopcan 4 Rue des Roquemonts 14050 Caen Cedex | 10 000 | Colombelles | P76012 | Caen | 2 ^a nave |
| Coopcan 4 Rue des Roquemonts 14050 Caen Cedex | 10 000 | Colombelles | P76012 | Caen | 3 ^a nave |
| Lotto n. 3 (50 000 t per Novorossisk) | | | | | |
| Simarex Mole de la Darse des docks B.P. 7 76650 Petit Couronne | 25 000 | Simarex I Rouen | P76003 | Rouen | 1 ^a nave |
| Simarex Mole de la Darse des docks B.P. 7 76650 Petit Couronne | 17 746 | Simarex I Rouen | P76003 | Rouen | 2 ^a nave |
| | 7 254 | Simarex II Rouen | P76027 | | |
| Lotto n. 4 (25 000 t per St Petersburg) | | | | | |
| Sica Nord Céréales Quai de Grande Synthe 59376 Dunkerque Cedex | 25 000 | Dunkerque | P59011 | Dunkerque | 1 nave |
| Lotto n. 5 (25 000 t per Riga) | | | | | |
| Sica Nord Céréales Quai de Grande Synthe 59376 Dunkerque Cedex | 21 810 | Dunkerque | P59011 | Dunkerque | 1 nave |
| Grain Europ 64 Boulevard Carnot 62033 Arras Cedex | 3 190 | Dunkerque | P59014 | | |
| Lotto n. 6 (25 000 t per Muuga) | | | | | |
| Sica Nord Céréales Quai de Grande Synthe 59376 Dunkerque Cedex | 25 000 | Dunkerque | P59011 | Dunkerque | 1 nave |

| Località di magazzinaggio | Quantitativi (in t) | Magazzino | N. ONIC | Porto d'imbarco | Programma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|
| Lotto n. 7 (75 000 t per Muuga) | | | | | |
| Manuport Handling Antwerpen (B) | 25 000 | Antwerpen | P96007 | Antwerpen | 1 ^a nave |
| Stukwerkersha Venbedrijf N.V. Gent (B) | 25 000 | Gent | P96004 | Gent | 2 ^a nave |
| Smeg 119 Rue Hoche 62119 Dourges | 5 737 | Le Havre | P76006 | Le Havre | 3 ^a nave |
| SGHT Centre Commercial International Quai Georges V B.P. 325 76056 Le Havre Cedex | 19 263 | Le Havre | P76015 | Le Havre | |

Indirizzo dall'organismo d'intervento

ONIC

Office National Interprofessionnel des Céréales

21 Avenue Bosquet

F-75341 PARIS Cedex 07

Tel. (33-1) 44 18 20 00

Fax (33-1) 45 51 90 99

SEGALA D'INTERVENTO TEDESCO

| Località di magazzinaggio | Quantitativi (in t) | Magazzino | N. BLE | Porto d'imbarco | Programma |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Lotto n. 8 (10 000 t per Mourmansk) | | | | | |
| Lagerhaus P. Lamers GmbH & Co. KG Speditionstr. 13 40221 Düsseldorf | 3 431 | Düsseldorf | 273934 277364 270507 269990 | Rotterdam | 1 nave |
| Lagerhaus Heymann & Pegels GmbH & Co. Postfach 91 23 47748 Krefeld | 1 269 | Krefeld | 272382 | Rotterdam | |
| Kraft Schifffahrt Spedition Postfach 10 08 40 41408 Neuss | 2 385 | Neuss | 269501 275672 | Rotterdam | |
| RCG Münster Raiffeisen Central-Gen. Industrieweg 110 48155 Münster | 343 | Dortmund | 264534 276312 | Rotterdam | |
| Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH Postfach 10 30 20 34030 Kessel | 898 | Hünfeld | 507273 | Rotterdam | |
| Komspeicherei Nettemühle Hermann Schäfer Postfach 12 11 49 56615 Andernach | 270 | Andernach | 275700 | Rotterdam | |
| Kirst KG Hans-W.-Kirst-Str. 1-4 56843 Irmenach | 358 | Irmenach | 272975 | Rotterdam | |

| Località di magazzino | Quantitativi (in t) | Magazzino | N. BLE | Porto d'imbarco | Programma |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Baywa AG Postfach 81 01 08 81901 München | 1 046 | Würzburg | 506306 | Rotterdam | |
| Lotto n. 9 (30 000 t per Riga) | | | | | |
| Lübecker Hafenges. mbH Postfach 22 35 23510 Lübeck | 6 112 | Lübeck | 504881 | Hamburg | 1 ^a nave |
| Getreideheber-GES. mbH Reiherdamm 5 20457 Hamburg | 7 559 | Hamburg | 501854 502559 | Hamburg | |
| Gesellschaft f. Lagereibetriebe mbH Rahlau 63 22045 Hamburg | 429 | Hamburg | 502908 | Hamburg | |
| Rhenania Intermodal Transport GmbH Köpenicker Str. 16/17 10997 Berlin | 900 | Berlin | 503380 | Hamburg | |
| Volksbank eG Dransfeld Gross Schneen Postfach 64 37125 Dransfeld | 985 | Rosdorf | 500560 | Bremen | 2 ^a nave |
| Lühring Nachf. GmbH & Co. KG Nienburger Str. 51 31629 Estorf | 6 117 | Estorf | 506338 506443 | Bremen | |
| Lagerhaus Beverungen Karl Frehse GmbH & Co. KG Postfach 11 55 37675 Beverungen | 4 381 | Beverungen | 269657 | Bremen | |
| Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH Postfach 10 30 20 34030 Kessel | 994 | Bebra | 506366 | Bremen | |
| Iruso GmbH Agrarhandel Postfach 18 29 95309 Kulmbach | 2 523 | Weissensee | 506388 506390 506391 506614 | Bremen | |
| Lotto n. 10 (60 000 t per Muuga) | | | | | |
| Getreide Terminal Hamburg (GmbH & Co.) Eversween 11 21107 Hamburg | 6 400 | Hamburg | 502016 | Hamburg | 1 ^a nave |
| ULG Umschlag- und Lagerhaus GmbH Hafenstr. 32 38112 Braunschweig | 4 637 | Braunschweig | 501028 | Hamburg | |
| Riesaer Getreidelager GmbH Postfach 18/20 01571 Riesa | 2 172 | Riesa | 504611 | Hamburg | |
| Braun Lagereiges. mbH Hauptstr. 100 39345 Bülstringen | 4 921 | Bülstringen | 500539 | Hamburg | |
| Landhandel GmbH Gransee Postfach 11 61 16771 Gransee | 6 924 | Karstadt | 507795 506334 | Hamburg | |

| Località di magazzino | Quantitativi (in t) | Magazzino | N. BLE | Porto d'imbarco | Programma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Kohler & Partner GmbH & Co. KG Agrarh Am Fuchsloch 6 04720 Mochau | 2 109 | Mochau | 503633 | Hamburg | |
| Getreide AG Getreide- und Futtermittelh. Grimma GmbH Postfach 405 04663 Grimma | 445 | Trebsen | 506444 | Hamburg | |
| Saatbau u. Viehvermattung Witting-Ohrdorf eG. Postfach 11 59 29371 Wittingen | 2 392 | Beetzendorf | 500636 | Hamburg | |
| Landhandel GmbH Gransee Postfach 11 61 16771 Gransee | 6 524 | Gransee | 506321 506323 506325 506326 | Rostock | 2 ^a nave |
| Pommerscher Landhandel GmbH Wolgast Postfach 13 63 17431 Wolgast | 2 314 | Greifswald | 506761 | Rostock | |
| Stralsunder Getreide- und Handelsges. mbH Postfach 13 53 18403 Stralsund | 6 753 | Grimmen | 500632 | Rostock | |
| Rostocker Getreide- und Futtermittelhandel GmbH Postfach 10 22 14 18003 Rostock | 1 975 | Neubukow | 501656 | Rostock | |
| Getreide AG Getreide- und Futtermittel Postfach 13 31 04853 Torgau | 2 689 | Eitenburg | 506344 | Rostock | |
| Märka Märkische Kraftfutter GmbH Postfach 10 05 34 16205 Eberswalde | 3 636 | Eberswalde | 506618 506657 500291 | Rostock | |
| Deuka Deutsche Kraftfutterwerke Postfach 10 19 45 40010 Düsseldorf | 6 109 | Herzberg | 507018 507019 507274 507275 507276 507376 507377 507378 | Rostock | |

Indirizzo dall'organismo d'intervento

BLE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 313

Adickesallee 40

60322 Frankfurt am Main

Tel. (49 69) 15 64 665

Fax (49 69) 15 64 793

ALLEGATO III

FRUMENTO TENERO E SEGALA

1. Luogo di presa in carico: Murmansk.
Autorità abilitata a rilasciare i certificati di presa in consegna:
Direzione di Rosgoskhlebinspekciya per la regione di Murmansk
Sig.ra Kosodapova Larisa Dmitrievna
2. Luogo di presa in carico: Kaliningrad
Autorità abilitata a rilasciare i certificati di presa in consegna:
Direzione di Rosgoskhlebinspekciya per la regione di Kaliningrad
236017, g. Kaliningrad, pr. Pobedy, d.55
Tel./Fax: 21-62-62 Tel. 27-47-83
Sig.ra Schitovskaia Maria Iranovna
Sig.ra Kniazevna Nina Iranovna
3. Luogo di presa in carico: Novorossijsk
Autorità abilitata a rilasciare i certificati di presa in consegna:
Direzione di Rosgoskhlebinspekciya per la città di Novorossijsk
Sig.ra Maslova Raisa Aleksandrovna
Sig.ra Razorenova Lidiia Ivanovna
4. Luogo di presa in carico: San Pietroburgo
Autorità abilitata a rilasciare i certificati di presa in consegna:
Posto portuale della direzione di Rosgoskhlebinspekciya
Sig.ra Poltarakova Tatiana Fedorovna
Sig.ra Tchelpanova Svetlana Ivanovna
5. Luogo di presa in carico: Posinj — su carri ferroviari, merce non scaricata
Autorità abilitata a rilasciare i certificati di presa in consegna:
OAO FKK «Roskhleboproduct»
117292 — Mosca — Krzhzhanoskogo str. 6
Persona abilitata:
Sig. Popov Valrij Vladimirobich
6. Luogo di presa in carico: Pečora-Pskov — su carri ferroviari, merce non scaricata
Autorità abilitata a rilasciare i certificati di presa in consegna:
OAO FKK «Roskhleboproduct»
117292 — Mosca — Krzhzhanoskogo str. 6
Persona abilitata:
Sig. Danilyuk Dimitry Fedorovich
7. Luogo di presa in carico: Ivangorod-Narva — su carri ferroviari, merce non scaricata
Autorità abilitata a rilasciare i certificati di presa in consegna:
OAO FKK «Roskhleboproduct»
117292 — Mosca — Krzhzhanoskogo str. 6
Persona abilitata:
Sig. Ivanov Sergey Georgievich

Il controllo qualitativo e quantitativo per i luoghi di presa in carico di cui ai lotti 5, 6, 7, 9 e 10 sarà effettuato all'atto della piombatura dei carri ferroviari a Riga o Muga. Il certificato di presa in consegna sarà rilasciato all'arrivo dei carri ferroviari presso i posti di frontiera summenzionati, previa verifica dell'integrità dei piombi e del numero dei carri.

REGOLAMENTO (CE) N. 160/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1999

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione ⁽³⁾, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 21 gennaio 1999 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 161/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1999

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 2563/98 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 21 gennaio 1999 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2563/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 40.

REGOLAMENTO (CE) N. 162/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 18 al 21 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 111,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98 dell'Europa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 163/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 18 al 21 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 110,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 164/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2776/98 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, per i pomodori e le mele per il gruppo di destinazione geografica XY, tenendo conto della situazione economica nei vari paesi appartenenti ai gruppi di destinazione indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2776/98 e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi; che i tassi definitivi non possono essere superiori al doppio dei tassi indicativi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2776/98 la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96, è fissata al 25 gennaio 1999.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 346 del 22. 12. 1998, pag. 44.

ALLEGATO

| Prodotto | Destinazione o gruppo di destinazione (*) | Tasso definitivo della restituzione (EUR/tonnellate nette) | Percentuale di rilascio delle quantità richieste |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pomodori | F | 18 | 100 % |
| Arance | XYC | 50 | 99 % |
| Limoni | F | 35 | 100 % |
| Mele | XY | 80 | 100 % |

(*) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;

Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

F: tutte le destinazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 165/1999 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 1999****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 1999 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1595/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo ed eventualmente per il lotto complementare del mese di ottobre;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1999.

considerando che tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 21.

ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 2603/97

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 1999 e quantità disponibili per il lotto successivo.

| Origine | % di riduzione | Quantitativi disponibili per il lotto del mese di maggio 1999 (in tonnellate) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PTOM (articolo 6) — Codice NC 1006 | 61,08 | — |
| ACP (articolo 2, paragrafo 1) — Codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 | 78,1219 | 41 666 |
| ACP (articolo 3) — Codice NC 1006 40 00 | 94,7366 | 10 000 |
| ACP + PTOM (articolo 7) — ACP: codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 — PTOM: codice NC 1006 | — | — |

DIRETTIVA 98/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1998

che modifica la direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, per quanto riguarda l'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 69 e l'allegato VIII, punto 4, l'articolo 84 e l'allegato X, punto 2, nonché l'articolo 112 e l'allegato XII, punto 4, dell'atto di adesione del 1994 in relazione rispettivamente all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE ⁽⁴⁾, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica a tali Stati membri prima del 1° gennaio 1999 e che le sopraccitate disposizioni dell'atto di adesione devono essere riesaminate conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

considerando che detta revisione non può essere portata a termine entro il 31 dicembre 1998 a causa della mancanza, in molti Stati membri, dei dati relativi all'esposizione, necessari per valutare i rischi per la salute e per l'ambiente del cadmio contenuto nei concimi; che è necessario proseguire tale revisione dopo la data prevista mediante ulteriori ricerche;

considerando che le ulteriori ricerche sono finalizzate alla valutazione, nei diversi Stati membri, dei rischi che il cadmio contenuto nei concimi presenta per la salute, in particolare dei gruppi vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente; che tale valutazione può essere portata a termine solo dopo diversi anni;

considerando che è stata avviata una valutazione dei rischi che presenta il cadmio nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle

sostanze esistenti ⁽⁵⁾; che i risultati saranno disponibili solo dopo diversi anni;

considerando che, oltre all'obbligo di revisione previsto dall'atto di adesione del 1994, esiste sempre la possibilità di riesaminare la normativa comunitaria in vigore, secondo le procedure comunitarie; che la normativa comunitaria può prevedere deroghe per periodi determinati per taluni Stati membri a causa della specificità della loro situazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE sono aggiunti i due seguenti commi:

«Tuttavia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono vietare l'immissione in commercio nei rispettivi territori di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione. La deroga si applica al periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

La Commissione, di concerto con gli Stati membri e le parti interessate, riesamina entro il 31 dicembre 2001 la necessità di adottare disposizioni a livello comunitario in materia di tenore di cadmio nei concimi.»

Articolo 2

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998.

Quando gli Stati membri di cui al primo comma adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 83.

⁽²⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 15.

⁽³⁾ Parere espresso dal Parlamento europeo il 16 luglio 1998 (GU C 292 del 21. 9. 1998, pag. 117), posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1998 (GU C 388 del 14. 12. 1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 dicembre 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/63/CE (GU L 335 del 6. 12. 1997, pag. 15).

⁽⁵⁾ GU L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

C. EINEM

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1998

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

[notificata con il numero C(1998) 4329]

(1999/55/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 12 settembre 1997, l'Associazione per i sistemi di lettura ottica al laser ha presentato, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»), una denuncia per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva rappresentava ben più del 50 % della produzione comunitaria totale di alcuni sistemi di lettura ottica al laser da utilizzare nei veicoli a motore (LORS). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza del dumping e del pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

- (2) Il 25 ottobre 1997 con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni sistemi di lettura ottica al laser da utilizzare negli autoveicoli (LORS), originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, ed ha avviato un'inchiesta.

2. Periodo dell'inchiesta

- (3) L'inchiesta per la determinazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 30 settembre 1997 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»), mentre il periodo considerato per l'esame del pregiudizio va dal gennaio 1994 sino al termine del periodo dell'inchiesta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Osservazione generale

- (4) Nell'avviso di apertura, la Commissione definiva il prodotto in oggetto come sistemi di lettura ottica al laser (LORS) comprendenti sintonizzatori di compact disc («sintonizzatori di CD»), cambiadischi e autoradio con un'unità di controllo dei dischi («autoradio»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 324 del 25. 10. 1997, pag. 2.

- (5) L'inchiesta ha poi stabilito che l'insieme dei suddetti elementi non può essere considerato un «sistema» tale da costituire un prodotto unico, malgrado le affinità funzionali esistenti fra di essi, poiché ciò significherebbe che detti elementi possono funzionare correttamente solo se combinati gli uni agli altri. Le autoradio, invece, possono funzionare autonomamente e non contengono nessun meccanismo di lettura ottica al laser. Anche i sintonizzatori di CD possono funzionare da soli, mentre il cambiadischi è l'unico elemento che, per poter funzionare, deve essere collegato a uno degli altri. Questo dato, tuttavia, non è sufficiente perché i tre elementi riuniti possano essere considerati un sistema e quindi un prodotto unico.
- (6) In secondo luogo, dall'inchiesta è risultato che, per quanto riguarda le autoradio, la copertura dei prodotti comprende un'alta percentuale di questi elementi anche quando vengano utilizzati al di fuori del sistema di lettura ottica al laser, e quindi non per riprodurre CD.
- (7) Si ritiene pertanto che i tre elementi suddetti non possano essere considerati un sistema unico tale da costituire un prodotto unico. I risultati dell'inchiesta, quindi, hanno imposto di valutare separatamente i tre prodotti: autoradio, sintonizzatori di CD e cambiadischi.

2. Autoradio

- (8) Per quanto riguarda le autoradio, l'industria comunitaria ha accettato di limitare i prodotti oggetto del presente procedimento ai sintonizzatori di CD e ai cambiadischi, ritirando la denuncia per quanto riguarda le autoradio. Essendo emerso dall'inchiesta che non è nell'interesse della Comunità proseguire il procedimento in assenza di una denuncia, il procedimento nei confronti delle autoradio deve quindi essere chiuso in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

3. Sintonizzatori di CD

3.1. Prodotto in esame e prodotto simile

- (9) I sintonizzatori di CD contengono in un unico alloggiamento un lettore di compact disc, in grado di riprodurre (leggere) segnali audio digitali (per lo più musica) memorizzati in uno o più CD, ma non di registrare detti segnali (codici NC 8527 21 20 e 8527 21 70). I sintonizzatori di CD contengono generalmente anche un ricevitore radio. A tale riguardo, si è stabilito che i sintonizzatori di CD fabbricati e venduti dai produttori comunitari sul mercato comunitario sono identici, o molto simili,

a quelli fabbricati ed esportati dai paesi in questione nella Comunità. Inoltre, i sintonizzatori di CD venduti nei paesi in questione sono identici, o molto simili, a quelli esportati da detti paesi nella Comunità. Tutti questi prodotti, pertanto, devono essere considerati un prodotto unico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.2. Dumping e pregiudizio

- (10) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza del dumping e del pregiudizio. Tuttavia, viste le conclusioni esposte qui di seguito, non occorre approfondire ulteriormente dette risultanze.

3.3. Nesso di causalità

- (11) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in questione abbiano causato un grave pregiudizio oppure se il pregiudizio sia attribuibile a fattori diversi dal dumping.
- (12) A tale riguardo, si è riscontrato che la quota di mercato delle importazioni in dumping è diminuita del 9 % tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, passando dal 61 % circa al 52 % circa, mentre il consumo comunitario è aumentato del 129 % circa nello stesso periodo. Ciò significa che, pur essendo aumentate in termini assoluti, le esportazioni degli esportatori dei paesi interessati non hanno registrato un incremento commisurato alla massiccia espansione del consumo nella Comunità.

Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi degli esportatori sono diminuiti di oltre il 18 %, mentre l'industria comunitaria ha ribassato i prezzi solo dell'8 % circa.

Le sottoquotazioni riscontrate per le importazioni in questione sono limitate. Inoltre, esse riguardavano per lo più prodotti non omogenei, che presentano tutta una serie di caratteristiche e di differenze tecniche e sono soggetti ad una rapida evoluzione tecnologica. Non si può quindi dimostrare incontestabilmente che le sottoquotazioni abbiano un impatto rilevante sui prezzi dell'industria comunitaria.

- (13) La Commissione ha esaminato anche gli altri fattori che avrebbero potuto incidere sulla situazione dell'industria comunitaria.

Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni dagli altri paesi terzi ha registrato un incremento nettamente superiore (+700 %) a quello del consumo e delle importazioni dai paesi in questione, passando da circa

67 000 unità a circa 500 000 unità; le rispettive quote di mercato sono aumentate anch'esse in misura considerevole (16 %), passando dall'8 % al 24 % circa. Ciò significa che queste importazioni hanno contribuito ad incrementare il consumo comunitario, aumentando ad un ritmo addirittura superiore.

Per quanto riguarda i prezzi, le scarse informazioni fornite da alcune parti interessate che hanno collaborato sembrano indicare che a queste importazioni è stata applicata una notevole sottoquotazione.

Confrontando l'aumento della quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi (+16 %) con la perdita della quota di mercato delle esportazioni dai paesi in questione (-9 %) e con quella dell'industria comunitaria (-2 %), si evince che le esportazioni dai paesi in questione sono state ampiamente sostituite dalle importazioni dai suddetti paesi terzi, che hanno provocato una diminuzione delle quote di mercato dell'industria comunitaria e degli esportatori dei paesi in questione.

- (14) In considerazione di quanto precede e, in particolare, delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, si ritiene che, prese separatamente, le importazioni dai paesi in questione non abbiano avuto un impatto altamente pregiudizievole sulla situazione dell'industria comunitaria. La misura in cui le importazioni dagli altri paesi terzi hanno contribuito ad aggravare la situazione dell'industria comunitaria dimostra che esse hanno interrotto il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio riscontrato.

3.4. Conclusione

- (15) Il procedimento deve quindi essere chiuso per quanto riguarda i sintonizzatori di CD.

4. Cambiadischi

4.1. Prodotto in esame e prodotto simile

- (16) I cambiadischi sono apparecchi per la riproduzione del suono con un sistema di lettura al laser, situati generalmente nel portabagagli di un'automobile (codice NC ex 8519 9918), in grado di contenere e di elaborare numerosi CD. Per poter funzionare e riprodurre i suoni, essi devono essere collegati ad un'unità centrale munita di un dispositivo di controllo dei dischi (solitamente un'autoradio). A tale riguardo, l'inchiesta ha dimostrato che i cambiadischi fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono identici, o molto simili, a quelli fabbricati ed esportati dai paesi in questione nella Comunità. Inoltre, i

cambiadischi venduti nei paesi in questione sono identici, o molto simili, a quelli esportati da detti paesi nella Comunità. Tutti questi prodotti, pertanto, devono essere considerati un prodotto unico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.2. Dumping, pregiudizio e nesso di causalità

- (17) L'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Tuttavia, viste le conclusioni esposte qui di seguito, non occorre approfondire ulteriormente dette risultanze.

4.3. Interesse della Comunità

- (18) Per valutare l'interesse della Comunità nel caso in esame, la Commissione ha analizzato i costi e i benefici che l'istituzione di misure comporterebbe probabilmente per gli operatori economici interessati.

La quota di mercato dell'industria comunitaria, partita dallo 0 % nel 1996, era comunque solo dell'1,4 % nel periodo dell'inchiesta. Basandosi su un dazio medio pari al 20 % del valore delle importazioni del prodotto in questione, si calcola che l'importo dei dazi istituiti sulle importazioni di questo prodotto rappresenterebbe tra sei e dieci volte il valore totale della produzione dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Anche se la produzione si sviluppasse secondo i piani dell'industria comunitaria, il suo valore totale costituirebbe, in un futuro prevedibile, solo una piccola parte dell'importo dei dazi istituiti. Ciò è dovuto al fatto che l'81 % circa dei cambiadischi venduti nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta proveniva dai paesi oggetto dell'inchiesta.

Inoltre, l'industria comunitaria sapeva perfettamente di aumentare la produzione in un momento di depressione dei prezzi. I cambiadischi, sul mercato già da diversi anni, sono stati effettivamente importati dall'industria comunitaria, per lo più dal Giappone. L'attività dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è iniziata solo nel 1996, quando il prodotto era già ben presente sul mercato, e quindi troppo tardi. Di conseguenza, è difficile prevedere il futuro sviluppo dell'industria e i possibili vantaggi delle misure.

Per di più, i vantaggi globali che l'industria comunitaria trarrebbe da questa situazione particolare, che sarebbero probabilmente minimi visto il numero relativamente modesto di lavoratori direttamente interessati, devono essere rapportati ai possibili svantaggi, segnatamente per i consumatori. Si

tratta infatti di un prodotto elettronico di largo consumo, con un notevole potenziale di crescita. L'istituzione dei dazi limiterebbe in misura considerevole la scelta per i consumatori, visto che numerosi esportatori, e soprattutto quelli a cui verrebbero applicati dazi elevati, si ritirerebbero probabilmente dal mercato comunitario. L'industria comunitaria non sarebbe in grado, in un futuro prevedibile, di ovviare alla minore scelta rispetto alla gamma di modelli attualmente disponibili. Data la forte presenza di questi esportatori sul mercato e visto che offrono una vasta gamma di modelli, comprendenti prodotti di ottima qualità, la loro uscita dal mercato impedirebbe ai consumatori di avvalersi della varietà e dello sviluppo tecnologico, senza disporre di alternative valide in un futuro prevedibile. Nel caso in esame, si ritiene che gli interessi dei consumatori prevalgano nettamente su quelli dell'industria comunitaria.

Si può quindi concludere che l'istituzione di misure danneggerebbe in misura eccessiva gli importatori, i distributori e i consumatori del prodotto in questione.

Conclusione relativa all'interesse della Comunità

- (19) In considerazione di quanto precede, l'interesse comunitario impone di non adottare misure antidumping nei confronti delle importazioni di cambiadischi provenienti dai paesi in questione.

4.4. Conclusione

- (20) Il procedimento deve quindi essere chiuso, nell'interesse della Comunità, per quanto riguarda i cambiadischi.

C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (21) I denunzianti, informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento, hanno poi reso note le loro osservazioni alla Commissione, che le ha esaminate con la massima attenzione,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, di cui ai codici NC 8527 21 20, 8527 21 70 ed ex 8519 99 18, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

recante modifica della decisione 93/24/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni indenni dalla malattia in Francia

[notificata con il numero C(1998) 4543]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando che la Francia ritiene parte del proprio territorio indenne dalla malattia di Aujeszky e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;
considerando che in tali regioni è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;
considerando che il programma è risultato efficace, ai fini dell'eradicazione della malattia, nei dipartimenti Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d'or, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loir, Haute-Loire, Loiret, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Seine-Maritime, Somme, Vosges, Yonne;
considerando che le autorità francesi applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;
considerando che tali garanzie supplementari non debbono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati indenni dalla malattia di Aujeszky;
considerando che la decisione 93/24/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/835/CE ⁽⁴⁾, fissa per la malattia di Aujeszky garanzie supple-

mentari per i suini destinati a Stati membri o regioni indenni dalla malattia ed elenca dette regioni nell'allegato I;

considerando che occorre aggiungere nell'allegato I della decisione 93/24/CEE le zone della Francia che sono indenni dalla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/24/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 gennaio 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 56.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I***Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è compresa la vaccinazione**

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danimarca: | Tutte le regioni |
| Regno Unito: | Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles |
| Francia: | I dipartimenti di Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Seine-Maritime, Somme, Vosges, Yonne |
| Finlandia: | Tutte le regioni |
| Germania: | I Länder di Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz |
| Austria: | Tutte le regioni |
| Svezia: | Tutte le regioni» |

RETTIFICHE**Rettifica della decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 251 dell'11 settembre 1998)

Pagina 41, nell'allegato, colonna «Stato membro: Irlanda»:

— in corrispondenza del laboratorio di riferimento «Central Meat Control Laboratory», colonna «Gruppo di residui» sopprimere il gruppo «B2a»;

— in corrispondenza del laboratorio di riferimento «State Laboratory», colonna «Gruppo di residui»:

anziché: «B2c»,

leggi: «B2e»;
